



Allegato “B”

COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMITATI DI PARTECIPAZIONE

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 66 del 28/11/2006 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/4/2010

_____ **000** _____

ART. 1 – ISTITUZIONE DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE.

1. Il Comune di Sinalunga istituisce i “Comitati di Partecipazione” in armonia con i principi della Costituzione e secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dall’art. 27 dello Statuto Comunale.

2. Ciascuna delle frazioni di cui è composto il territorio comunale, ivi compreso il capoluogo, provvederà ad eleggere un proprio Comitato di Partecipazione. Le frazioni sono: Sinalunga, Pieve di Sinalunga, Bettolle, Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Scrofiano e Guazzino.

ART. 2 – FINALITA’.

Attraverso i Comitati di Partecipazione, il Comune offre a tutte le comunità presenti nel territorio uno strumento per la piena valorizzazione delle risorse, per lo sviluppo di attività di volontariato a carattere sociale, con particolare attenzione alle problematiche giovanili e della terza età ed a quelle relative alla integrazione dei nuovi residenti, al fine di raggiungere una migliore qualità di vita della nostra comunità comunale.

Ogni comitato di partecipazione non deve avere scopi di lucro e non deve perseguire fini od opportunità personali per i singoli componenti o per singoli soggetti esterni ad esso.

ART. 3 – COMPITI.

1. Il Comitato di Partecipazione tratta dei problemi locali, tenendo presente la situazione generale del Comune, in particolare:

- convoca pubbliche assemblee nella frazione;
- formula proposte, istanze, petizioni all’amministrazione comunale, riguardanti a problemi interessanti il territorio rappresentato;
- esprime pareri di propria iniziativa e su richiesta dell’ Amm.ne Comunale;
- favorisce, promuove e stimola la formazione di associazioni di volontariato nel settore dell’assistenza sociale, delle attività sportive e culturali, musicali e teatrali;
- promuove e tutela una migliore qualità della vita nelle frazioni, con particolare attenzione all’ambiente;
- promuove iniziative tese alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali, paesaggistici;
- può essere incaricato dall’Amministrazione Comunale di svolgere particolari funzioni o servizi legati ad esigenze della frazione.

ART. 4 – IL COMITATO.

1. Ogni Comitato è composto, rispettivamente, da 5 componenti per le frazioni di Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Scrofiano e Guazzino; da 7 componenti per Sinalunga, Pieve di Sinalunga e Bettolle.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre membri per Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Scrofiano e Guazzino e di almeno quattro membri per Sinalunga, Pieve di Sinalunga e Bettolle. Della convocazione e dell’o.d.g. devono essere informati il Sindaco ed i Consiglieri Comunali residenti nella frazione.

3. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Comitato di Partecipazione, deve provvedervi il Sindaco “in via surrogatoria”, decorsi trenta giorni dalla presa di conoscenza della richiesta.

4. Nel caso in cui un membro del Comitato non si presenti senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive regolarmente convocate, potrà essere sostituito a richiesta del Comitato stesso con provvedimento del Sindaco e secondo le modalità di cui al comma 9 dell'art.16.

5. Le Sedi dei Comitati di Partecipazione verranno assegnate dall'Amministrazione Comunale prioritariamente in locali propri. Ove ciò non sia possibile, il Comune troverà appositi accordi anche con le Associazioni presenti nel territorio.

ART. 5 – ORGANI.

Gli organi dei Comitati di Partecipazione sono: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Partecipazione.

ART. 6 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE.

1. Il Presidente rappresenta il Comitato di Partecipazione, convoca e presiede il Comitato stesso, predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste ricevute.

2. Informa il Sindaco e l'Assessore preposto delle decisioni adottate dal Comitato, delle istanze, delle petizioni, delle proposte del Comitato di partecipazione. Inoltre il Presidente sarà tenuto a redigere, ad ogni riunione del Comitato stesso, un verbale riguardante sia le presenze che gli argomenti trattati, compreso la loro risoluzione. Di tale verbale dovrà essere inviata copia al Sindaco per conoscenza entro 15 giorni dall'avvenuta riunione

3. Il Vice Presidente supporta il Presidente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce in caso di necessità.

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.

1. Il Presidente di ciascun Comitato di Partecipazione sarà eletto con voto segreto a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima riunione del Comitato indetta dal Sindaco o da un suo delegato, entro 15 giorni dalla votazione.

2. Lo stesso Presidente può essere revocato sempre con voto segreto a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Comitato di Partecipazione.

3. Qualora, inoltre, il Presidente non provveda a convocare il Comitato per almeno due volte consecutive su richiesta dei membri componenti comportando l'intervento surrogatorio del Sindaco ai sensi del terzo comma dell'art. 4, il Sindaco stesso può chiedere al Comitato di procedere alla nomina di un nuovo Presidente che deve ottenere per perfezionarsi il voto della maggioranza qualificata di almeno tre membri per Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Scrofiano e Guazzino e di almeno quattro membri per Sinalunga, Pieve di Sinalunga e Bettolle.

4. Con le stesse modalità e nella stessa seduta viene eletto anche il Vice Presidente che, con le stesse modalità, può essere revocato.

ART. 8 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI.

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Partecipazione, che dovrà eleggere al suo interno un Coordinatore ed un eventuale Vice Coordinatore secondo le modalità che saranno individuate dalla stessa Conferenza nella sua prima seduta da tenersi entro trenta giorni dalla votazione, previa convocazione da parte del Sindaco o suo Delegato.

2. Tale Conferenza ha compiti di rappresentanza e di coordinamento dell'azione dei Comitati di Partecipazione.

3. Per diritto, alla Conferenza dei Presidenti partecipa il Presidente della Consulta, od organismo partecipativo comunque denominato, degli immigrati, se ed una volta istituita.

4. Della conferenza dei presidenti è membro, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.

ART. 9 – DURATA.

1. I Comitati di Partecipazione terminano le loro funzioni alla fine del mandato amministrativo.
2. La data per l'elezione dei Comitati di Partecipazione sarà fissata con decreto del Sindaco entro e non oltre il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello del suo insediamento. Ove possibile l'elezione dei Comitati potrà avvenire contestualmente alla prima consultazione elettorale utile successiva al rinnovo del Consiglio Comunale, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente all'organizzazione di detta consultazione e, comunque, entro e non oltre il termine suddetto.
3. Nel periodo intercorrente tra la data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale e quella fissata per l'elezione dei Comitati di Partecipazione, gli organi uscenti potranno continuare a svolgere la loro attività istituzionale.
4. I membri dei Comitati che sono divenuti incompatibili a seguito delle elezioni amministrative, a norma di quanto previsto dall'ottavo comma dell'art. 13, saranno sostituiti secondo la previsione del comma 9 dell'art. 16.
5. I Comitati resteranno in carica e potranno svolgere le loro funzioni anche se il numero dei componenti sarà ridotto sino ad un minimo di tre nei Comitati composti da cinque membri e sino ad un minimo di quattro nei Comitati composti da sette membri, qualora non si possa provvedere alla surrogazione dei membri uscenti, a norma di quanto previsto dal citato art.16 comma 9, non essendoci un congruo numero di sostituti.

ART. 10 – INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale informare i cittadini circa la data delle elezioni, le modalità, il luogo e le finalità dell'elezione attraverso adeguati strumenti quali, a titolo esemplificativo, manifesti, comunicazioni inviate ad ogni nucleo familiare e qualsiasi altro mezzo che venga ritenuto idoneo allo scopo, nonché attraverso l'uso del sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – ELEZIONI.

1. La data per l'elezione dei Comitati di Partecipazione sarà fissata con decreto del Sindaco nel rispetto dei termini indicati nel precedente art. 9, da adottarsi entro il 60° giorno antecedente quello della votazione.
2. La votazione si terrà in un giorno di Domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
3. Il Sindaco, nel decreto con cui fissa la data per la votazione e per il rinnovo dei Comitati di partecipazione, indicherà anche il numero e l'ubicazione dei seggi speciali destinati alla raccolta dei voti per detta consultazione.
4. In ogni Centro di raccolta del voto, le operazioni saranno gestite da un seggio formato da tre persone di cui il Presidente e due scrutatori.
5. Il Sindaco, con proprio decreto da adottarsi entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, provvederà alla nomina dei presidenti delle sezioni speciali, nonché degli eventuali sostituti, attingendo dall'Albo comunale dei Presidenti di seggio.
6. La Commissione elettorale Comunale provvede, in pubblica adunanza, alla nomina dei due scrutatori per ogni sezione speciale attingendo dall'Albo degli Scrutatori del Comune. Tale seduta, preannunciata almeno due giorni prima con la pubblicazione di apposito manifesto da affiggere all'Albo Pretorio dell'Ente, dovrà tenersi nei giorni che vanno dal 25° al 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione. La Commissione Elettorale Comunale provvede, altresì, nella stessa adunanza, alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma del precedente punto, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
7. Alle persone così individuate verrà notificato apposito avviso del Sindaco di affidamento dell'incarico. Coloro che intendono rinunciare dovranno comunicarlo per iscritto al Sindaco entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la votazione e saranno sostituiti dalle persone iscritte nella graduatoria degli scrutatori supplenti.

8. Ai componenti dei seggi verrà attribuito un compenso onnicomprensivo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale.

9. Delle operazioni di voto e di spoglio delle schede sarà redatto in ogni Centro di raccolta un apposito verbale.

ART. 12 - ELEZIONI DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE CONTESTUALI AD ALTRA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

1. Nel caso in cui l'elezione dei Comitati di Partecipazione sia abbinata ad altra consultazione elettorale, la data per la votazione dovrà coincidere con quella prevista dall'amministrazione competente.

2. La votazione si terrà nello stesso o negli stessi giorni e con lo stesso orario previsti per la consultazione elettorale principale e saranno utilizzati gli stessi seggi costituiti, secondo le leggi vigenti, per detta consultazione.

3. Qualora l'Amministrazione titolare dell'altra consultazione elettorale non autorizzi l'uso degli stessi seggi, il Sindaco, nel decreto con cui fissa la data per la votazione per il rinnovo dei Comitati di Partecipazione, indicherà anche il numero e l'ubicazione dei seggi speciali, che verranno costituiti secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

ART. 13 – REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA ELEZIONE DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE.

1. Possono votare ed essere eletti tutti i cittadini residenti nel territorio della frazione che siano in godimento dei diritti politici, ovvero abbiano compiuto il 16° anno di età.

2. Possono altresì votare ed essere eletti tutti i cittadini stranieri residenti nel Comune da almeno tre anni e che siano in regola con le leggi dello Stato Italiano.

3. I suddetti cittadini stranieri per essere ammessi al voto dovranno inoltrare domanda scritta indirizzata al Sindaco entro il 40° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per esercitare il diritto di voto per l'elezione dei Comitati di Partecipazione.

4. L'Ufficio Elettorale del Comune predisporrà appositi modelli di domanda che dovranno essere approvati dalla Giunta.

5. Le domande pervenute nel termine suddetto saranno esaminate entro 35 giorni dalla data delle elezioni da una Commissione formata dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale.

6. I richiedenti verranno informati dell'esito della domanda e in caso di accoglimento iscritti in apposita lista aggiunta.

7. Nella comunicazione di cui sopra verrà anche indicato il luogo e la data dell'elezione.

8. Non possono essere eletti ed esercitare le funzioni di membro dei Comitati di Partecipazione:

- i Consiglieri e gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- coloro che, indipendentemente dall'età, non abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

ART. 14 – CANDIDATURE.

1. Le candidature ai Comitati di partecipazione possono essere avanzate sia da associazioni di cittadini, sia da singoli elettori.

2. Ciascuna lista deve contenere non più di cinque candidature per Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Scrofiano e Guazzino, e non più di sette candidature per Sinalunga, Pieve di Sinalunga e Bettolle. Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato e deve essere presentata da almeno 30

elettori che la sottoscrivono. Per le frazioni di Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Scrofiano e Guazzino le candidature possono essere presentate e sottoscritte da 15 elettori. Le liste dovranno essere composte da minimo cinque candidati e dovranno riportare la denominazione che le identifica ed eventualmente un simbolo. I presentatori di ogni lista non possono né sottoscrivere, né essere candidati di altre liste.

3. Per il rispetto dei principi sulla parità dei sessi, ciascun sesso non potrà avere meno di un terzo dei candidati arrotondato all'unità superiore.

4. Le accettazioni delle candidature e le sottoscrizioni delle liste di cui al comma precedente devono essere autenticate. All'autenticazione possono provvedere il Sindaco, o dipendente del Comune da lui delegato, gli assessori ed i consiglieri comunali che abbiano comunicato al Sindaco la loro disponibilità per iscritto.

ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Le candidature devono essere presentate, corredate dall'accettazione dei candidati e dalla firma dei sottoscrittori di lista, dalle ore 8 del 30° alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello fissato per la consultazione (o del giorno immediatamente successivo, se il giorno suddetto è festivo), e depositate presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

2. Entro e non oltre il 24° giorno prima delle elezioni, un'apposita Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, previo accertamento della regolarità delle candidature, provvederà, mediante sorteggio, ad indicare l'ordine con cui le liste saranno inserite nelle schede di votazione e nei manifesti informativi.

3. Le liste dei candidati ammesse saranno esposte nell'Albo del Comune e rese note agli elettori con adeguate forme di pubblicità.

4. Se per una frazione non viene presentata alcuna lista, ovvero le liste vengono dichiarate irregolari dalla Commissione di cui al precedente comma 2 e pertanto escluse dalla competizione elettorale, per la stessa frazione non sarà tenuta la consultazione elettorale e quindi rimarrà priva di Comitato di Partecipazione per tutta la durata del mandato amministrativo.

ART. 16 – MODALITA' DI VOTAZIONE ED ELEZIONE.

1. Il giorno o i giorni fissati per le consultazioni, gli elettori potranno esprimere il loro voto nei seggi insediati per la consultazione elettorale cui sarà abbinata quella per il rinnovo dei Comitati di Partecipazione, oppure nei Centri di raccolta del voto appositamente costituiti secondo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 12. Dell'espressione di voto sarà presa nota in apposita lista e le schede votate verranno raccolte in un'urna apposita contrassegnata con il nome della frazione per la quale si vota.

2. Il voto viene espresso tracciando una croce sul riquadro relativo alla lista che l'elettore intende votare. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza; il voto di preferenza sarà automaticamente attribuito anche alla lista di cui il candidato votato fa parte.

3. Ultimate le operazioni di voto, gli incaricati di gestire il Centro di raccolta del voto provvederanno allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti per ciascun Comitato di Partecipazione.

4. Risulteranno eletti:

- per i Comitati di Partecipazione composti da sette membri: i quattro candidati che hanno ottenuto più preferenze appartenenti alla lista che ha riportato la maggioranza relativa;
- per i Comitati di Partecipazione composti di cinque membri: i tre candidati che hanno ottenuto più preferenze appartenenti alla lista che ha riportato la maggioranza relativa.

5. Gli altri membri di ciascun Comitato saranno individuati nelle altre liste con metodo proporzionale. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 sino a concorrenza del numero dei posti da assegnare e, quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei posti da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono eletti membri del Comitato di Partecipazione secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza ottenuti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, vengono eletti i più giovani di età.

7. Per la validità della consultazione, in ogni frazione è necessario il raggiungimento del quorum del 33% degli aventi diritto al voto.

8. Di tutte le operazioni di voto di spoglio saranno redatti appositi verbali, uno per ogni Comitato di Partecipazione, che dovranno essere consegnati all'Ufficio Elettorale Comunale al termine delle operazioni elettorali..

9. Il membro del Comitato di Partecipazione decaduto o dimissionario verrà surrogato dal primo dei non eletti della stessa lista, ove possibile. In mancanza di ciò, il Comitato continuerà ad esercitare le proprie funzioni con un numero ridotto di membri, che non potrà comunque essere mai inferiore ad un minimo di tre nei Comitati composti da cinque membri e ad un minimo di quattro nei Comitati composti da sette membri.